

IN MATERIA DI DIRITTO ALLA VITA (ART. 2 CEDU) .

Causa Alikaj c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 marzo 2011 (ricorso n. 47357/08)

Diritto alla vita – Obblighi dello Stato – Sotto il profilo sostanziale – Ricorso alla forza – Nei confronti di un soggetto in fuga – Mancanza del requisito della assoluta necessità - Violazione dell'art. 2 CEDU – Sussiste.

Diritto alla vita – Obblighi dello Stato – Sotto il profilo procedurale – Obbligo di condurre indagini efficaci in ogni caso in cui vi è stata la morte di un uomo a seguito del ricorso alla forza – Indagini condotte dallo stesso corpo di appartenenza dell'agente indagato per omicidio colposo – Mancanza di indipendenza nelle indagini - Violazione dell'art. 2 CEDU – Sussiste.

Diritto alla vita – Obblighi dello Stato – Sotto il profilo procedurale – Prescrizione del reato – Sentenza di non luogo a procedere - Violazione dell'art. 2 CEDU – Sussiste.

Il ricorso alla forza non può essere ritenuto "assolutamente necessario" quando è noto che la persona che deve essere arrestata non rappresenta una minaccia per la vita o per l'integrità fisica altrui e non è sospettata di aver commesso un reato violento. Pertanto, costituisce violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU), sotto l'aspetto sostanziale, l'aver cagionato la morte di un individuo in fuga, colpito da un agente di polizia durante l'inseguimento.

Costituisce altresì violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU), sotto l'aspetto procedurale, il fatto che la conseguente inchiesta venga svolta – quanto meno in relazione ai primissimi accertamenti – dalla stessa autorità pubblica cui appartiene l'agente di polizia indagato.

Il diritto alla vita risulta altresì violato allorquando il processo penale si concluda con una pronuncia di non luogo a procedere per l'intervenuta prescrizione del reato, in quanto tale esito non offre un'adeguata riparazione dell'offesa arrecata al valore sancito dall'articolo 2 della Convenzione.

Fatto. Il caso riguarda un tragico evento occorso nel dicembre 1997. Un'autovettura (poi rivelatasi rubata) che viaggiava sull'autostrada Milano-Bergamo veniva fermata da due agenti della *Polstrada* per un controllo. Sennonché i quattro passeggeri, tutti di nazionalità albanese, al fine di sottrarsi al controllo di polizia, abbandonarono repentinamente l'automobile e si diedero alla fuga.

A. R. – uno dei due agenti di polizia di servizio – dopo aver sparato alcuni colpi di avvertimento in aria, cominciò un inseguimento per la scarpata adiacente alla sede stradale, oltre il *guard rail*, sempre impugnando la pistola, dalla quale partì un colpo che ferì mortalmente uno dei fuggitivi, Julian Alikaj.

Constatato il decesso, A. R. chiamò i soccorsi. Giunse sul posto anche G. Z. – il superiore in grado degli agenti di servizio al posto di blocco – il quale ispezionò i luoghi e sottopose a verifica le armi in dotazione agli agenti. Non dispose però la ricerca dei bossoli con un *metal detector*, né l'operazione fu ordinata da altri, sicché i bossoli non furono mai ritrovati. Soltanto in un secondo momento la pistola di A. R. e i suoi pantaloni furono sottoposti a sequestro.

Successivamente, sentiti gli altri tre passeggeri e interrogato lo stesso A. R., fu aperta a suo carico un'inchiesta per omicidio volontario.

All'udienza preliminare, il GUP prosciolsi A. R. perché il fatto non costituiva reato, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per poter affermare che l'agente avesse ucciso intenzionalmente la vittima, posto che le prove raccolte mostravano che A.R. era scivolato e che il colpo era partito accidentalmente.

Dopo ulteriori sviluppi, il giudizio si concluse con sentenza del 20 aprile 2006, con la quale la Corte d'assise, riconosciute talune attenuanti, dichiarò il non luogo a procedere in quanto i fatti costitutivi

del reato erano prescritti. La corte d'assise riconobbe che A. R. era incorso in imprudenza, imperizia e negligenza nella gestione dei fatti, essendosi prodotto in un inseguimento al buio, con l'arma in pugno e su un terreno sdruciolevole. Ottenuto dalla corte d'appello di Venezia il ristoro per l'eccessiva durata del processo, i ricorrenti si rivolsero alla Corte EDU per la violazione dell'art. 2, sotto gli aspetti sostanziale e procedurale.

Diritto. La Corte, ai fini dell'accertamento della pretesa violazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, lettera *b*), ha affermato che allorquando si controverta del ricorso all'uso della forza da parte di agenti dello Stato, l'esame della Corte deve comprendere non soltanto la condotta posta in essere degli agenti ma anche il complesso delle circostanze di specie, in particolare, il quadro giuridico o normativo vigente, nonché la preparazione degli agenti medesimi e il controllo esercitato sulla loro condotta. Infatti, l'articolo 2, al comma 2, richiede che il ricorso alla forza da parte di agenti di polizia, che cagioni la morte di persone, debba essere "assolutamente necessario", ossia strettamente proporzionato alle circostanze. Poiché il diritto alla vita ha carattere fondamentale, le circostanze nelle quali è legittimo causare la morte esigono un'interpretazione restrittiva.

Di conseguenza, e avuto riguardo all'articolo 2, comma 2, *lett. b*) della Convenzione, lo scopo legittimo di eseguire un arresto regolare può giustificare il fatto di mettere in pericolo vite umane soltanto in caso di assoluta necessità. La Corte ritiene che, in linea di principio, non è possibile ravvisare tale necessità quando è noto che la persona che deve essere arrestata non rappresenta alcuna minaccia per la vita o l'integrità fisica di chiunque e non è sospettata di aver commesso fatti violenti, anche se può derivarne un'impossibilità di arrestare il fuggitivo.

Oltre ad enunciare le circostanze che possono giustificare la causazione della morte, l'articolo 2 comporta il dovere fondamentale per lo Stato di assicurare il diritto alla vita mettendo in piedi un quadro giuridico e amministrativo adeguato, che definisca i casi nei quali i rappresentanti delle forze dell'ordine possono far ricorso alla forza e fare uso delle armi da fuoco, tenuto conto delle linee guida internazionali in materia. Conformemente al menzionato principio di stretta proporzionalità, che è consustanziale all'articolo 2, il quadro giuridico nazionale che disciplina le operazioni di arresto deve subordinare il ricorso alle armi da fuoco ad una minuziosa valutazione della situazione e, soprattutto, ad una valutazione della natura del reato commesso dal fuggitivo e della minaccia che egli rappresenta. Inoltre, il diritto nazionale che disciplina le operazioni di polizia deve offrire un sistema di garanzie adeguate ed effettive sia contro l'arbitrio e l'abuso della forza sia per l'eventualità di incidenti. In particolare, le forze dell'ordine devono essere addestrate per essere in grado di valutare quando sia assolutamente necessario utilizzare le armi da fuoco, non soltanto seguendo alla lettera i regolamenti pertinenti, ma anche tenendo in debito conto la preminenza del rispetto della vita umana in quanto valore fondamentale.

Tutto ciò premesso, con riguardo al caso di specie, la Corte ha ritenuto che non fosse strettamente necessario che A.R. serrasse l'arma in pugno e tenesse il dito sul grilletto durante l'inseguimento, e che l'agente non avesse preso tutte le precauzioni sufficienti per proteggere la vita di Julian Alikaj. In particolare, viste le circostanze del caso, la Corte ritiene inverosimile che l'agente di polizia avesse ragionevolmente pensato che i passeggeri dell'automobile fossero pericolosi e che quindi ciò radicasse il bisogno di estrarre l'arma per farne un eventuale uso e impedire la loro fuga. L'uso della forza, infatti, non può essere ritenuto "assolutamente necessario" quando è noto che la persona che deve essere catturata non rappresenta una minaccia per la vita o per l'integrità fisica altrui e non è sospettata di aver commesso un reato violento. Ne consegue che, sotto questo profilo, vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione.

Quanto invece al profilo procedurale, la Corte ha ricordato che l'obbligo di tutelare il diritto alla vita, imposto dall'art. 2 della Convenzione, impone che sia condotta un'indagine adeguata ed effettiva: nel caso di specie, trattandosi di un'inchiesta su un omicidio commesso da agenti dello Stato, occorre che le persone che ne sono incaricate siano totalmente indipendenti ed imparziali. Le

esigenze dell'articolo 2 vanno oltre lo stadio dell'inchiesta ufficiale quando nella circostanza quest'ultima ha comportato l'avvio di azioni penali innanzi ai giudici nazionali: è tutto il procedimento, compresa la fase del giudizio, che deve soddisfare gli imperativi dell'obbligo di proteggere la vita da parte della legge.

L'inchiesta, ha proseguito la Corte, deve essere effettiva anche nel senso di consentire di determinare se il ricorso alla forza fosse o meno giustificato e di individuare e punire i responsabili. Le autorità devono quindi prendere tutte le misure a loro disposizione per raccogliere le prove relative ai fatti in questione, ivi comprese, tra altre, le deposizioni dei testimoni oculari e le perizie medico-legali. Le conclusioni dell'inchiesta devono fondarsi su un'analisi approfondita, oggettiva e imparziale di tutti gli elementi pertinenti e devono applicare un criterio paragonabile a quello della "necessità assoluta" enunciato dall'articolo 2, comma 2, della Convenzione. Infatti, ha sottolineato la Corte, qualsiasi carenza dell'inchiesta che affievolisca la sua capacità di accertare le circostanze della causa o le responsabilità rischia di far concludere che essa non risponda al criterio dell'effettività. In questo contesto è implicita un'esigenza di celerità e diligenza. È giocoforza ammettere che vi possano essere ostacoli o difficoltà che impediscono di progredire in una situazione particolare. Tuttavia quando si tratta di investigare sul ricorso alla forza letale, in generale, una risposta rapida delle autorità può essere considerata essenziale per preservare la fiducia del pubblico nel rispetto del principio di legalità e per evitare qualsiasi parvenza di complicità o di tolleranza verso atti illegali.

La Corte ha infine ricordato che quando un'agente dello Stato è accusato di atti contrari agli articoli 2 o 3, il procedimento o la condanna non possono essere vanificati da una pronuncia di prescrizione e non può essere autorizzata l'applicazione di misure quali l'amnistia o la grazia.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che il processo penale, conclusosi con una pronuncia di non luogo a procedere per l'intervenuta prescrizione del reato, non ha offerto un'adeguata riparazione dell'offesa arrecata al valore sancito dall'articolo 2 della Convenzione. Sul punto la Corte ha osservato che l'applicazione della prescrizione rientra nella categoria di quelle "misure" inammissibili, secondo la sua giurisprudenza, in quanto ha come effetto quello di impedire una condanna. Essa ha rilevato, inoltre, che all'agente A.R. non è stata inflitta alcuna sanzione disciplinare. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il sistema penale, così come è stato applicato nella fattispecie, non poteva generare alcuna forza dissuasiva idonea ad assicurare la prevenzione efficace di atti illeciti come quelli denunciati dai ricorrenti. Di qui la constatazione della violazione dell'articolo 2 della Convenzione anche sotto l'aspetto procedurale.

La Corte, infine, deliberando in via equitativa ai sensi dell'art. 41 CEDU, ha riconosciuto ai ricorrenti la somma di 5.000 euro a titolo di danno materiale, di 50 mila a titolo di danno morale e 20 mila per le spese.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2 CEDU – Diritto alla vita

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

Artt. 52, 53, 55 e 157 codice penale

PRECEDENTI

Art. 2 CEDU – relativamente al ricorso alla forza: *Andronicou e Constantinou c. Cipro*, sentenza del 9 ottobre 1997, §§ 171, 181, 186, 192 e 193, *McKerr c. Regno Unito*, n° 28883/95, §§ 108 e segg., *McCann ed altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995 §§ 146-150, *Makaratzis c. Grecia*, 20 dicembre 2004, § 58.

Art. 2 CEDU – obbligo procedurale di condurre un’inchiesta effettiva, con riferimento all’indipendenza delle autorità inquirenti: *Güleç c. Turchia*, sentenza del 27 luglio 1998, §§ 81-82, *Oğur c. Turchia* [GC], n° 21954/93, §§ 91-92, *McKerr c. Regno Unito*, n° 28883/95, § 128, *Hugh Jordan c. Regno Unito*, n° 24746/94, § 120,; *Aktaş c. Turchia*, n° 24351/94, § 301.

Art. 2 CEDU – obbligo procedurale di condurre un’inchiesta effettiva: *Oğur c. Turchia* [GC], n° 21594/93, § 87, *Kelly e altri c. Regno Unito*, n° 30054/96, §§ 96-97, 4 maggio 2001, e *Anguelova c. Bulgaria*, n° 38361/97, §§ 139 e 144.